

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 13/09/2018

Esame del ricorso n. 1356583/2017 del 15/11/2017

proposto da

nei confronti di 19309 -

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 13/09/2018

### FATTO

1. Afferma il ricorrente che in data 20.10.2009 stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di prestito personale, per l'importo complessivo di € 10.000,00, con Taeg indicato (6,71%) inferiore al Taeg effettivo, posto che per il suo corretto calcolo avrebbe dovuto tenersi conto anche del costo di una polizza di "protezione del credito personale", trattandosi di una polizza obbligatoria.
2. In particolare, il ricorrente desume il carattere obbligatorio di tale polizza dai seguenti indici sintomatici: la polizza è stata sottoscritta contestualmente al prestito; la polizza garantisce il credito, essendo stata sottoscritta a garanzia dei rischi di morte/invalidità/perdita di impiego; la durata della polizza coincide con quella del finanziamento; il soggetto beneficiario è l'intermediario; l'indennizzo previsto è parametrato al debito residuo; il pagamento del premio è stato oggetto di finanziamento dallo stesso intermediario.
3. Assumendo dunque esservi stata una violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, con conseguente nullità della clausola relativa al Taeg ed applicazione del tasso sostitutivo di legge, il ricorrente, dopo aver esperito inutile reclamo, ha chiesto la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto ai sensi dell'art. 125 *bis*, T.u.b., oltre alla cancellazione di ogni eventuale segnalazione pregiudizievole in dipendenza del contratto di cui al ricorso.
4. Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto che la copertura assicurativa ad esso accessoria era chiaramente indicata come facoltativa nella

documentazione contrattuale, con la conseguenza che il costo sostenuto per l'assicurazione non concorre alla determinazione del Taeg.

A riprova di ciò ha rappresentato che il contratto assicurativo prevedeva un diritto di recesso entro 30 giorni dalla sua stipulazione ed ha altresì sostenuto di avere offerto condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio senza la stipula di alcuna polizza, allegando a riprova di ciò tre contratti analoghi stipulati con soggetti aventi lo stesso merito creditizio del ricorrente, ma senza copertura assicurativa.

In ragione di ciò l'intermediario, sostenendo di aver rispettato la normativa vigente, conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

5. La controversia sottoposta al giudizio di quest'Arbitro riguarda l'asserita violazione, da parte dell'intermediario, della disciplina – quale applicabile *ratione temporis* al contratto dedotto in lite, stipulato prima del 2011 – recata dall'art. 124, commi 2 e 5, T.u.b., nel testo vigente all'epoca della stipulazione del contratto di cui trattasi, e nel Decreto del Ministro del Tesoro in data 8 luglio 1992. Tali disposizioni hanno infatti continuato a trovare applicazione fino al 1 giugno 2011 (cfr. anche Coll. Roma, dec. n. 2844 del 1.2.2018)

6. In particolare, l'art. 124, T.u.b., "Contratti", prevede: "[.] 2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. [...] 5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore".

Secondo il d.m. 8.7.1992, art. 2, invece: "3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: [...] d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; [...] 4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:[...] e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente".

7. Orbene, non essendo contestato fra le parti che il costo della polizza assicurativa alla quale si riferisce il ricorso, non sia stato incluso nel calcolo del Taeg; e che se, invece, lo fosse stato, il Taeg effettivo sarebbe stato maggiore di quello indicato contrattualmente (con gli effetti poi di cui all'articolo 124 T.U.B. vecchia formulazione) occorre dunque decidere se il costo della polizza dovesse o meno essere incluso nel calcolo del TAEG; valutando a monte, allora, se la medesima polizza - in ossequio al succitato d.m. del 8.7.1992 – manifestasse una funzione di accordare *protezione al credito* e se fosse *obbligatoria* per ottenerlo, secondo poi i più specifici criteri valutativi enucleati dalla stessa giurisprudenza di quest'Arbitro (cfr. Coll. Coord., 12.6.2017).

8. Al riguardo, occorre ricordare che gli orientamenti non sempre coincidenti che, a tale riguardo, ha assunto l'ABF, hanno trovato recente composizione nella decisione del Collegio di Coordinamento (dec. n. 10617 del 12.9.2017), nella quale sono stati individuati

dei possibili criteri capaci di presiedere alla qualificazione delle polizze assicurative abbinate a finanziamenti (in termini di obbligatorietà o facoltatività).

9. In particolare, in tale decisione, è stato affermato il principio di diritto secondo il quale:

*“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:*

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento...”*

10. Volendosi allora fare applicazione di tali principi, può osservarsi come nel caso di specie siano riscontrabili gran parte degli indici presuntivi sopra ricordati in materia di obbligatorietà della polizza di cui al ricorso, considerato come essa: venne stipulata contestualmente al finanziamento; manifestasse una chiara funzione di copertura del credito; prevedesse prestazioni collegate all’entità del debito residuo e/o delle rate; avesse una durata parametrata a quella del finanziamento; indicasse l’intermediario come beneficiario dell’assicurazione.

11. In senso contrario l’intermediario ha invece versato in atti tre contratti con clienti aventi lo stesso merito di credito di quello del ricorrente, nei quali è stato praticato un Taeg simile a quello del finanziamento di cui al ricorso, pur in assenza della polizza assicurativa a protezione del credito.

12. Al riguardo l’orientamento assunto anche dai Collegi territoriali (v. ad es. Coll. Roma, n. 8761/2017, o Coll. Bologna, dec. n. 7746 del 10.4.2018) anche sulla base di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento, si è in generale attestato sui seguenti due criteri:

- a) rispetto ai requisiti dell’avvenuta offerta di “*condizioni simil*” (in assenza della polizza assicurativa) ad altri soggetti recanti il medesimo merito creditizio, può ritenersi che deve sì trattarsi di condizioni “simili”, nel senso di una spiccata omogeneità delle condizioni, senza tuttavia pretendere che debba esservi una totale coincidenza;
- b) quanto alla classificazione dei clienti sulla base del “merito creditizio”, trattandosi di un’attività da ritenersi frutto di una valutazione tecnico-discrezionale degli intermediari, essa dovrebbe essere presa in esame così come allegata dall’intermediario: senza quindi che il Collegio possa sindacarne la correttezza, se non in presenza di vizi di carattere manifestamente abnorme.

Ciò, perché l'apprezzamento del merito creditizio da parte degli intermediari avviene nel rispetto delle norme prudenziali che riconoscono, pur entro specifici canoni tecnici, ampia discrezionalità legata alla natura imprenditoriale dell'attività di erogazione del credito, sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca valutazione. Con la conseguenza che essa non può ritenersi sindacabile da parte del Collegio, se non nei casi in cui, sempre sulla base della documentazione prodotta dall'intermediario nello specifico caso, si ravvisino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà immediatamente rilevabile.

13. Tornando al caso di specie, allora, seppure questo Collegio nulla rilevi (per le ragioni appena ricordate) quanto al *merito creditizio* assegnato dalla resistente alle controparti dei tre contratti di credito che essa ha versato in atti a raffronto di quello dedotto in lite; rileva invece, il Collegio, come un tale raffronto riguardi però contratti non sufficientemente simili. Si tratta allora di raffronto non significativo al fine di trarne elementi di presunzione contraria, a favore della resistente, rispetto alla presunzione di obbligatorietà della polizza dedotta in lite che, invece, si ricava da tutti gli indici sintomatici sopra esaminati.

14. Tutti i contratti di credito prodotti da parte resistente, in effetti, risultano regolati da condizioni contrattuali che, confrontate con quelle omologhe del contratto dedotto in lite, esibiscono rispetto a queste ultime uno scarto sufficientemente sensibile da indurre questo Collegio a non ritenere sufficientemente "simili" i contratti che si vorrebbero raffrontare.

Così è infatti quanto alla data di stipulazione dei contratti esibiti, precedente di oltre dieci mesi quella del contratto dedotto in lite; per il secondo e il terzo contratto esibiti a raffronto, oltretutto, la durata risulta ampiamente inferiore a quella del contratto de quo (36 e 48 rate, rispetto alle 120 del contratto di cui al ricorso).

15. Considerati dunque tutti i sopradetti profili, ritiene questo Collegio - attenendosi al principio di diritto sopra ricordato - che l'intermediario convenuto non abbia fornito sufficienti elementi di prova atti a contrastare, a fronte delle altre circostanze sopra indicate, la presunzione di obbligatorietà della polizza, il cui costo avrebbe dovuto, quindi, essere preso in considerazione ai fini del calcolo del Taeg.

16. Conseguenza di ciò, secondo quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 1430/16), è che *"è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo ("il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto")"*. Decisione, quest'ultima, la cui fondatezza è stata da ultimo ribadita dallo stesso Coll. Coord. con dec. n. 12832 dell'8.6.2018.

17. Non può essere accolta invece la domanda di cancellazione di ogni eventuale segnalazione pregiudizievole in dipendenza del contratto di cui al ricorso, trattandosi di domanda non presente nel reclamo che precedette il ricorso, e comunque in esso prospettata in termini del tutto eventuali, senza fornire alcuna prova della segnalazione temuta.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa alla cancellazione delle eventuali segnalazioni. Accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MANNARA